Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MARZO 2015

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 12

PARTE SECONDA – TABELLE 16

Prima Sezione - Relazioni annunciate 16

Seconda Sezione - Nuove relazioni 28

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **marzo 2015** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di marzo 2015 si segnala:

1. Doc. XXXVIII, n. 2. Si tratta della relazione, trasmessa dal Ministro dell'interno, sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2013. Tale documento, come di consueto, compendia in un unico testo più rapporti che ottemperano all'obbligo di riferire al Parlamento: sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121[1]); sul fenomeno della criminalità organizzata (*ex* articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[2]); sui risultati raggiunti in materia di immigrazione e controllo delle frontiere (in conformità dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[3]). La relazione per il 2013 si segnala in quanto, rispetto alle edizioni precedenti[4], comprende un'analisi criminologica della violenza di genere, che ne costituisce un'autonoma sezione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con

[1] L'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), stabilisce: "Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale". L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio.

[2] L'articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), recita: "Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata". In attuazione dell'obbligo semestrale di cui alla prima parte dell'articolo 109, il Ministro dell'interno ha trasmesso la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel primo semestre 2014 *(Doc LXXIV, n. 4),* annunciata nella seduta dell'Assemblea del 19 gennaio 2015.

[3] Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all'articolo 3, comma 1, prevede che il Ministro dell'interno presenti annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che il medesimo comma 1 dell'articolo 3 prevede sia approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento.

[4] La relazione con i dati relativi al 2012 *(Doc. XXXVIII, n. 1)* è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 2 gennaio 2014.

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119[5]. L'analisi trasmessa, nel descrivere gli strumenti normativi presenti nel sistema giuridico italiano per contrastare tutte le forme di violenza fisica e psicologica, evidenzia come il decreto-legge 23 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", la cosiddetta legge anti-*stalking,* costituisca uno "spartiacque" nel far emergere i comportamenti persecutori reiterati. Altra tappa nella lotta alla violenza di genere viene identificata nella ratifica[6]della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), che ha stabilito un piano di azioni coordinate, nazionali ed internazionali, nel contrasto al fenomeno e nella presa in carico delle vittime. Si ricorda quindi il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha rafforzato gli interventi sanzionatori precedenti ed introdotto importanti novità, rendendo più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori.

Il documento illustra quindi i dati statistici sul femminicidio come omicidio di genere, evidenziando l'incidenza del fattore costituito dalla nazionalità delle vittime, nonché l'andamento degli omicidi volontari consumati e del numero di donne uccise, anche con riferimento all'ambito familiare affettivo. Il rapporto si sofferma infine sull'esame dei dati

[5] Per completezza si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", oltre a prevedere, al comma 3 dell'articolo 3, la predisposizione dell'analisi criminologica della violenza di genere di cui si è dato conto, introduce ulteriori obblighi. In particolare, l'articolo 5, come sostituito dalla legge di conversione, stabilisce al comma 1 che il Ministro delegato per le pari opportunità (nell'ambito del Governo Renzi la materia delle pari opportunità non è stata oggetto di delega), anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabori (con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza), e adotti (previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" da predisporsi in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede inoltre che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano. Il comma 7 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013 dispone infine che il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-*bis* destinate ad azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio, che il Ministro medesimo provvede annualmente a ripartire tra le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In ottemperanza degli obblighi richiamati non risultano trasmesse relazioni.
[6] La Convenzione è stata ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

relativi al periodo successivo alla promulgazione della già ricordata legge n. 119 del 2013, rilevando come dal raffronto tra il periodo di vigenza della legge sul "femminicidio" e l'analogo periodo dell'anno precedente, emerga un sensibile aumento percentuale dei fatti portati a conoscenza delle Forze di Polizia dai cittadini, per quanto attiene sia i maltrattamenti in famiglia, sia i casi di *stalking*.

2. Doc. n. CCXXV, n. 1. È pervenuta la *PRIMA RELAZIONE*, da parte del Ministro della salute, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, ove si prevede che, il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Oltre a tale relazione il Ministero è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari ed alla Conferenza anche la documentazione relativa alle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento e allo stato di salute dei pazienti e ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi.

Si ricorda che il comma 4-*bis* dell'articolo 2 prevede che la relazione attenga non solo agli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio svolta ai sensi dell'articolo 2, ma anche sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione, di cui al comma 2-*bis,* ove si stabilisce che per l'attuazione della sperimentazione - concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013- il CIPE vincola una quota del Fondo sanitario nazionale, fino a 1 milione di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Il documento, redatto dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), riguarda la "valutazione tecnico-scientifica e considerazioni regolatorie" sulle cartelle cliniche dei pazienti trattati presso l'Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia con il cosiddetto "metodo stamina". Le analisi, redatte in più periodi, sono state svolte sulla documentazione cartacea, tratta dai *database* dell'ospedale e inviata all'AIFA e sulle fotocopie delle cartelle cliniche di 36

pazienti in trattamento con cellule staminali, manipolate secondo il metodo stamina. Il documento, che contiene rilevazioni sul metodo di raccolta dei dati e sull'efficacia clinica, riporta tabelle riassuntive riguardanti i 36 pazienti e analisi per ciascun soggetto del campione.

Nell'introduzione si osserva preliminarmente che la relazione riguarda un campione ristretto e disomogeneo di pazienti, affetti da patologie rare e tra loro diverse per quanto attiene l'eziologia, la patogenesi, la prognosi e la terapia farmacologica e di sostegno, per le quali i dati scientifici in letteratura non sono così consolidati come quelli riguardanti altre patologie con maggiore incidenza. Si evidenzia inoltre che non ci si trova nell'ambito di uno studio clinico e pertanto è assente tutta la parte metodologica atta a raccogliere i dati di sicurezza ed efficacia. A tal fine si ricorda che "non essendo definiti gli *endpoint* (ovvero le ipotesi sui risultati attesi) primari e secondari della presunta terapia, è pressoché impossibile misurare gli effetti attesi in quanto sconosciuti".

Il documento pervenuto alle Camere costituisce la prima attuazione della disposizione istitutiva dell'obbligo, ma è da considerarsi anche come adempimento *una tantum* e pertanto conclusivo dell'obbligo stesso, atteso che per la sperimentazione su cui il Ministero della salute è tenuto a riferire si fissa comunque un arco temporale delimitato, e che la stessa, stando anche all'esito dell'ultimo parere del Comitato scientifico, istituito ai fini della sperimentazione medesima, non avrà alcun seguito.

3. **Doc. LXXXVII, n. 2.** Si tratta della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", trasmessa da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei. La disposizione richiamata prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il Governo presenti alle Camere una relazione, i cui contenuti sono dettagliatamente prescritti[7], entro il 28 febbraio di ogni anno. La relazione inviata il 27 marzo 2015 (Doc.

[7] Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 la relazione deve avere ad oggetto i seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli

LXXXVII, n. 2), oltre ad intervenire a quasi due anni di distanza dalla precedente (Doc. LXXXVII, n. 1)[8], dà conto delle attività svolte dall'esecutivo nei vari ambiti del processo di integrazione europea in riferimento all'anno 2013 .

Si ricorda che la legge n. 243 del 2012 ha introdotto, anche in considerazione delle innovazioni recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima, interamente abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 della stessa legge n. 234 del 2012, prevedeva diversi obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012. Nello specifico, l'articolo 13, comma 2, riproduce nella sostanza, con taluni aggiornamenti un obbligo già previsto dall'articolo 15, comma 2, della soppressa legge n. 11 del 2005.

La relazione consuntiva per il 2013, come si legge in premessa, al fine di agevolarne la consultazione, presenta il medesimo impianto espositivo adottato per la Relazione programmatica 2014. Il Doc. LXXXVII, n. 2 è quindi articolato in tre capitoli: il primo tratta le questioni istituzionali ed economico-monetarie; il secondo illustra le singole politiche settoriali dell'Unione; il terzo trae un bilancio dagli adempimenti italiani nel quadro della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con particolare

---

orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve altresì recare l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve recare altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve contenere anche una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

[8] Il Doc. LXXXVII, n. 1, riferito all'anno 2012, è stato inviato alle Camere il 12 giugno 2013.

riferimento all'attuazione della normativa europea nel nostro Paese ed alle procedure di infrazione. In tale ultimo capitolo, si dà altresì conto delle modalità di partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle attività dell'Unione sia nella fase ascendente che in quella discendente. La Relazione è stata elaborata grazie al contributo dei Nuclei di valutazione costituiti all'interno di ciascuna amministrazione statale, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 234 del 2012. Si segnala, infine, che nell'ambito delle varie sezioni del documento sono stati indicati i seguiti dati da ciascuna amministrazione agli atti di indirizzo formulati dalle Camere su specifici atti ed iniziative dell'Unione Europea.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di marzo 2015 si segnala:

1. Le relazioni di cui del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di due obblighi, il primo dei quali è previsto al comma 4-*bis* dell'articolo 2. In base alla disposizione citata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano delle misure e delle azioni di bonifica, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati. Si ricorda che il citato decreto-legge estende alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA S.p.A., la disciplina stabilita per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, delineata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale in crisi, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, presenti l'istanza per l'ammissione dell'impresa medesima alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario di tale procedura di amministrazione straordinaria. L'articolo 2 (disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.) del decreto-legge n. 1 del 2015, al comma 1, stabilisce che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo

commissariale[9] nei poteri attribuiti per l'attuazione del Piano delle misure e delle azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014.

Il secondo obbligo è previsto dal comma 3 dell'articolo 3 decreto-legge n. 1 del 2015, ove si dispone che il Commissario straordinario rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere. Si ricorda, infatti che il decreto-legge n. 1 del 2015, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al soprarichiamato D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

2. La previsione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che richiamato, al comma 1, sostituisce integralmente l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: l'articolo 15, nel nuovo testo, dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale dovrà essere interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Detta Società è finalizzata ad intraprendere iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o

[9] In data 21 gennaio 2015 il Commissario Gnudi (già nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013) ha presentato, in conformità di quanto consentito dal decreto-legge n. 1 del 2015, l'istanza per l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003. Tale istanza è stata accolta con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, con cui è stato contestualmente nominato il collegio commissariale della S.p.a. Ilva.

finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.

Il comma 6 dell'articolo 7 specifica che obiettivo della Società è la cessione delle partecipate, ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento, entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine stabilito dallo statuto, prevedendo all'ultimo periodo, che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

3. Previsione del decreto-legge n. 3 del 2015, all'articolo 4, comma 11-*septies*, modifica il comma 7 dell'articolo 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, concernente "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove si differisce dal 1° marzo al 1° settembre di ogni anno il termine per la trasmissione alle Camere della relazione che, ai sensi del citato comma 7, il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 179 del 2012, deve presentare alle Camere sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative[10].

4. Previsione della legge 10 febbraio 2015, n. 13, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011", che, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto

[10] La relazione deve indicare, in particolare, l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulare una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative.
La prima relazione in ottemperanza del comma 7 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 179 del 2012, con dati aggiornati al 1° marzo 2014 (Doc. CCXIII, n. 1), trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 19 marzo 2014.

di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi. Previsioni di analogo tenore sono state introdotte, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 10 febbraio 2015, n. 14, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004" , e dall'articolo 3, comma 3, della legge 10 febbraio 2015, n. 17, concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008".

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXIII, n. 2	L. 124/2007 art. 38[11]	Politica dell'informazione per la sicurezza *(anno 2014)*	26/02/2015 04/03/2015 n. 403	1ª 4ª	Annuale 28 febbraio
Atto n. 526	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1	Relazioni su inchieste relative ad incidenti aerei - predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) *(Inconveniente grave occorso all'aeromobile ASK 21 marche ILWIG, in località aeroporto Alzate Brianza, in data 23 novembre 2014; Incidente occorso all'aeromobile Grob G103C Twin III Acro marche I-IWWP, in località Castel Giorgio (TR) in data 16 dicembre 2006)*	06/03/2015 17/03/2015 n. 411	8ª	Eventuale

[11] Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo e prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. Si segnala che il documento presentato contiene in allegato il "Documento di sicurezza nazionale".

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXVII, n. 2	L. 234/2012 art. 13 co. 2	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2013)*	27/03/2015 31/03/2015 n. 420	14ª - per il parere tutte	Annuale 28 febbraio
Doc. LXVII, n. 3	L. 185/1990 art. 5 co. 1[12]	Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. *(anno 2014)*	30/03/2015 31/03/2015 n. 420	1ª 3ª 4ª 6ª 10ª	Annuale 31 marzo
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 3	L. 234/2012 art. 13 co. 1	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. *(anno 2015)*	11/03/2015 17/03/2015 n. 411	14ª - per il parere tutte	Annuale

[12] L'articolo 1, comma 1, lett. *f*), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. *e*), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXIX, n. 3	L. 484/1998 art. 4 co. 1, lett. c	Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari *(anno 2014)*	05/03/2015 10/03/2015 n. 406	3ª 4ª	Annuale 31 marzo
Atto n. 529	L. 411/1985 art. 3 co. 2	Attività svolta dalla Società Dante Alighieri e bilancio consuntivo *(anno 2014)*	19/03/2015 24/03/2015 n. 415	3ª 7ª	Annuale 11 marzo

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIV, n. 4[13]	D.L. 207/2012 art. 1 co. 5 -- D.L. 61/2013 art. 1 co. 13-*bis*	Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale *(aggiornata al 31 gennaio 2015)*	04/03/2015 17/03/2015 n. 411	10ª 13ª	Semestrale

[13] Il Doc. CCIV, n. 4 ottempera congiuntamente a due obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", e dall'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIII, n. 4	D.LGS. 118/2011 art. 78 co. 2 settimo periodo[14]	Risultati della sperimentazione dell'attuazione del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi *(secondo semestre 2014)*	03/03/2015 10/03/2015 n. 406	5ª	Semestrale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII-*bis*, n. 2	L. 194/1978 art. 16 co. 3[15]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" *(anno 2014)*	17/03/2015 25/03/2015 n. 417	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio

[14] La presente relazione, essendo relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, contiene anche una valutazione sulle risultanze della sperimentazione medesima (vedi l'ottavo periodo del comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

[15] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXCIV, n. 2	L. 193/2000 art. 5 co. 3[16]	Svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali *(anno 2014)*	20/03/2015 31/03/2015 n. 420	2ª 11ª	Annuale

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVIII, n. 2	L. 121/1981 art. 113 co. 1	Attività delle Forze di polizia, stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale *(anno 2013)*	25/02/2015 03/03/2015 n. 401	1ª 2ª	Annuale

[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXI, n. 4	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(primo semestre 2014)*	25/02/2015 03/03/2015 n. 401	8ª	Semestrale
Atto n. 103/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0464, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, notificata in data 29 settembre 2014, sul mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare[17]	06/03/2015 10/03/2015 n. 406	8ª 11ª 14ª	Eventuale

[17] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 108/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0515, notificata in data 25 novembre 2014, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE[18]	06/03/2015 10/03/2015 n. 406	8ª 11ª 14ª	Eventuale
Doc. LXXI-*bis*, n. 3	L. 99/2009 art. 50 co. 1	Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili *(primo semestre 2014)*	16/03/2015 31/03/2015 n. 420	8ª	Semestrale

[18] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 520	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) *(anno 2013)*	05/03/2015 10/03/2015 n. 406	12ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXXXV, n. 2	D.LGS. 219/2006 art. 129 co. 2, lett. *f)*	Relazione sulla farmacovigilanza *(anno 2013)*	11/03/2015 17/03/2015 n. 411	12ª	Annuale
Doc. CCVI, n. 4	D.LGS. 178/2012 art. 8 co. 5[19]	Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 recante: "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) *(1° luglio - 31 dicembre 2014)*	18/03/2015 18/03/2015 n. 412	12ª	Semestrale
Doc. CXXV, n. 2	L. 125/2001 art. 8 co. 1	Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati *(anno 2014)*	18/03/2015 24/03/2015 n. 414	12ª	Annuale

[19] Il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si proceda alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", siano affidate funzioni di supporto logistico e di risanamento del debito. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Ente è soppresso e messo in liquidazione e sono trasferite all'Associazione tutte le funzioni esercitate dall'ente pubblico.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXV, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 24/2013 art. 2 co. 4-*bis*[20]	Relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, svolta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 *(aggiornata al 1° ottobre 2014)*	18/03/2015 24/03/2015 n. 414	12ª	cadenza almeno semestrale 27 settembre

[20] La fonte istitutiva dell'obbligo prevede altresì l'invio di documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.
In base alla citata disposizione, il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione di cui al comma 4. La documentazione concerne informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti - (sempre dell'articolo 2) ed una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio nonché sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2-*bis*. Tale sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, concerne l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Per l'attuazione della sperimentazione il CIPE vincola una quota del Fondo sanitario nazionale, fino a 1 milione di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro per l'anno 2014. Su questa relazione si veda la prima parte del Focus.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Lazio	**Atto n. 516**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-*bis*	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente della Regione Lazio *(anno 2013)*[21]	22/01/2015 04/03/2015 n. 403	6ª	Annuale
Regione Basilicata	**Atto n. 519**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-*bis*	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2014)*[22]	25/02/2015 10/03/2015 n. 406	6ª	Annuale

[21] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.
[22] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Lazio	**Atto n. 528**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-*bis*	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2014)*[23]	13/03/2015 19/03/2015 n. 413	6ª	Annuale
Regione Campania	**Atto n. 530**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-*bis*	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2014)*[24]	10/03/2015 31/03/2015 n. 420	6ª	Annuale

[23] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.
[24] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Basilicata	**Doc. CXXVIII, n. 27**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2014)*	03/03/2015 10/03/2015 n. 406	1ª	Annuale 31 marzo

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'interno	L. 13/2015 art. 3, co. 3[25]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere in relazione all'articolo 3, comma 1, della legge n. 13 del 2015, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011"	senza ritardo

[25] All'art. 3, comma 2 della legge n. 13 del 2015, si prevede che, in caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla quantificazione dell'onere, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla legge medesima. Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.L. 1/2015 *convertito, con modificazioni, dalla L. 20/2015* art. 2, co. 4-*bis*[26]	Relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati	Semestrale con cadenza semestrale

[26] Si ricorda che con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2014, n. 105, si è data attuazione all'art. 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 a tenore del quale «Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. e all'art. 1, comma 7, del citato decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 come modificato dal decreto legge n. 136 del 2013 e dalla relativa legge di conversione, a tenore del quale «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta, e comunque entro il 28 febbraio 2014. Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 a previsto che piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Il medesimo comma 5 ha inoltre previsto che entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano stesso. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 61. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Quanto alla precedente gestione commissariale, si ricorda che il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, disciplina – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	D.L. 1/2015 *convertito, con modificazioni, dalla L. 20/2015* art. 3, co. 3[27]	Relazione alle Camere sull'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale di cui è titolare il Commissario straordinario per il ILVA S.p.A.	Semestrale

[27] Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Quanto alla precedente gestione commissariale, si ricorda che il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, disciplina – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il Commissario straordinario fornisce periodica informativa sulla rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate. Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437